

**Alla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Foggia**

\* \* \*

Esposto – Querela

\* \* \*

La sottoscritta

**Isabella Cocolo**

nata a Firenze il 12.12.1958 e residente a San Casciano in Val di Pesa (FI) in via Banderuole 1, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via San Niccolò 21,

ESPONE

alla S.V. Ill.ma quanto segue.

\* \* \*

In via preliminare, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (di seguito A.N.C.C.) è portatrice di un interesse collettivo come riconosciuto anche dal TAR Toscana con recente sentenza n. 576/2015 con la quale è stato accolto il ricorso dell'A.N.C.C. avverso un'ordinanza del Comune di San Vincenzo (LI) istitutiva di illegittime limitazioni alla circolazione delle autocaravan.

L'A.N.C.C. è la maggiore associazione a livello nazionale che rappresenta gli utenti in autocaravan, infatti, svolge la propria attività dal 1985 e attualmente annovera circa 18.000 equipaggi associati.

L'A.N.C.C. informa tutti i circa 214.000 proprietari di autocaravan con:

- l'aggiornamento continuo con il sito internet [www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it) ;
- la pubblicazione della rivista INCAMPER spedita in

cartaceo con oltre 200.000 copie l'anno;

- l'inserimento in libera lettura sul sito [www.incamper.org](http://www.incamper.org) della rivista INCAMPER;
- l'invio per posta di oltre 150.000 buste l'anno;
- la trasmissione di oltre 800.000 mail l'anno.

Tra gli scopi dell'A.N.C.C. indicati nello statuto (doc. 1) vi sono il conseguimento della libera circolazione e sosta delle autocaravan, la tutela dei diritti di coloro che circolano in autocaravan nonché l'esercizio e la promozione delle iniziative volte all'applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

L'A.N.C.C. intrattiene dal 1985 a oggi costanti rapporti con enti locali e organi dello Stato al fine di tutelare i diritti degli utenti della strada in autocaravan tanto da essere riconosciuta e menzionata in circolari e direttive ministeriali emanate in materia.

L'A.N.C.C. ha perfino partecipato alla formazione della legge 14.10.1991, n. 336 *“Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan”* e al recepimento dei suoi contenuti nel nuovo codice della strada.

Tutti i profili di rappresentatività dell'A.N.C.C. sono consultabili sulla pubblicazione editoriale e sui citati siti internet.

L'AN.C.C. è portatrice di un interesse collettivo, sussistendo la sua rappresentatività rispetto al bene giuridico che si ritiene leso dai fatti qui di seguito esposti.

\* \* \*

Il Sindaco del Comune di Vieste (FG) ha emanato l'ordinanza reg. ord. 46 del 30.06.2015 con la quale ha vietato il transito e la sosta alle autocaravan. In particolare, nell'ordinanza sindacale di Vieste si legge: *“[...] Preso atto del continuo ed incessante aumento del numero dei caravans, autocaravans, roulotte, autovetture camperizzate e autobus turistici, lasciati negli stalli di sosta nelle vie cittadine, creando*

*problemi di viabilità, ed in alcuni casi limitando la visibilità agli altri utenti della strada; Accertato che il parcheggio dei suddetti veicoli si protrae anche per lunghi periodi di tempo, fino ad assumere il carattere di una vera e propria occupazione di suolo pubblico, distogliendo di fatto parcheggi a disposizione per la sosta temporanea di veicoli in genere e che tale comportamento oltre a deturpare l'ambiente e il decoro urbano può rappresentare problemi alla sicurezza pubblica in quanto nascondono gli accessi alle abitazioni rischiando di favorire l'occasione di atti criminosi nelle proprietà; e che altresì la sosta prolungata nel tempo dei suddetti veicoli rende impraticabile la pulizia del suolo, causando in tal modo l'accumulo di rifiuti nella parte sottostante i veicoli: si istituisce il divieto di sosta permanente nelle aree adibite a parcheggio nel centro abitato a caravan, autocaravan, roulotte, autovetture camperizzate e autobus turistici [...]"*  
(doc. 2).

#### **LE AUTOCARAVAN NON RAPPRESENTANO UN PERICOLO PER L'IGIENE E LA SICUREZZA PUBBLICA.**

Tale verità è stata affermata anche dal legislatore e ribadita con direttive ministeriali. In particolare, già con legge n. 336 del 1991 (detta Legge Fausti) il legislatore interveniva per evitare gli annosi contenziosi tra proprietari di autocaravan e pubblici amministratori, con una *ratio* semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali:

- a) la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli;
- b) la netta distinzione tra “sostare” e “campeggiare”;
- c) l'obbligo di allestire, a tutela dell'igiene pubblica, impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi per lo scarico delle acque reflue raccolte negli impianti delle autocaravan;
- d) la possibilità per l'ente proprietario della strada di allestire aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle

autocaravan per sviluppare il turismo itinerante.

Successivamente, il legislatore ha recepito *in toto* i principi della Legge Fausti nel nuovo codice della strada condividendo la finalità di promuovere e non impedire la circolazione delle autocaravan.

Agli interventi legislativi hanno fatto seguito quelli chiarificatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno.

A titolo meramente esemplificativo si richiama la direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 31543 del 02 aprile 2007 con la quale è stata fornita la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan (doc. 3). La direttiva, recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stata da ultimo oggetto dell'intervento del Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 277 datata 14 gennaio 2008 (doc. 4).

Dunque, dopo 24 anni (dalla legge Fausti a oggi) durante i quali si sono susseguiti interventi legislativi, pronunce giurisprudenziali, chiarimenti ministeriali a sancire che le autocaravan non rappresentano un pericolo igienico-sanitario né per la sicurezza pubblica, l'ordinanza sindacale del Sindaco di Vieste non può considerarsi un errore e/o una interpretazione ma una chiara volontà di offendere.

**L'A.N.C.C. È GRAVEMENTE OFFESA DALLE ESPRESSIONI UTILIZZATE DAL SINDACO DI VIESTE NELL'ORDINANZA N. 46/2015 SOPRATTUTTO PERCHÉ:**

- **viaggiare in autocaravan è turismo ecologico.**

L'autocaravan, con i serbatoi di raccolta delle acque reflue, è autonoma e nessun pericolo di igiene pubblica può essere

ricondotto alla famiglia che la utilizza anche al di fuori di un campeggio. È ovvio che, come in tutti i settori del turismo, possono esserci comportamenti in violazione di legge da attribuire al singolo e non alla categoria in generale. La famiglia in autocaravan fruisce di un territorio e riparte lasciando il territorio come lo ha trovato anche grazie agli allestimenti del proprio autoveicolo.

- **viaggiare in autocaravan è vacanza sociale.** Su ogni autocaravan viaggiano mediamente tre persone e in molti casi ci sono minori. Ciò consolida il rapporto all'interno della famiglia. Il 9% dei camperisti sono pensionati.
- **viaggiare in autocaravan consente di superare gli ostacoli di una disabilità.** Il 7% dei proprietari di autocaravan la utilizza quale ausilio protesico avendo a bordo un cittadino portatore di una disabilità il quale può, così, fruire il territorio a pari dignità e con le stesse opportunità.
- **viaggiare in autocaravan contribuisce a creare sicurezza.** La famiglia, il proprietario di una autocaravan, viaggia con un veicolo facilmente identificabile e riconoscibile, contribuendo anche al controllo del territorio perché in grado di rilevare e segnalare tempestivamente alle Forze dell'Ordine eventuali azioni criminose in atto nei luoghi in cui sostano.

**L'A.N.C.C. HA PROPOSTO RICORSO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA SINDACALE DI VIESTE (doc. 5) MA CIÒ NON ELIMINA LA PUBBLICA OFFESA PERALTRO FONTE DI ODII E DI FALSITÀ.**

L'affermazione per cui la sosta delle autocaravan deturperebbe "l'ambiente e il decoro urbano" **offende i diritti dei proprietari di autocaravan la cui immagine viene**

**denigrata dal Comune di Vieste.** Analogamente l'affermazione per cui il parcheggio delle autocaravan *“può rappresentare problemi alla sicurezza pubblica in quanto nascondono gli accessi alle abitazioni rischiando di favorire l'occasione di atti criminosi nelle proprietà”*.

Peraltro, tale scenario è abnorme: è inverosimile che l'autocaravan rappresenti un pericolo igienico-sanitario e che la sua sosta costituisca turbativa alla sicurezza pubblica ossia all'incolumità e all'integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini.

Il motivo della sicurezza pubblica, inoltre, è di per sé illogico poiché se da un lato implica il richiamo alle dimensioni non si capisce perché il divieto sia fondato sulla tipologia anziché, appunto, sulle dimensioni del veicolo.

**Con tali insinuazioni, il Sindaco di Vieste delinea la figura del proprietario di autocaravan come di un soggetto che potenzialmente favorisce il compimento di un reato.** Affermazioni offensive della reputazione **dei proprietari di autocaravan che, peraltro, nella maggior parte dei casi rappresentano famiglie con minori** nonché gravi e pericolose visto che, essendo contenute in un provvedimento amministrativo, rischiano di stimolare quei cittadini offesi dal reato ad agire in sede giudiziaria contro i proprietari di autocaravan.

Quanto sopra trova conferma anche nelle direttive ministeriali. In particolare, come ampiamente precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva prot. n. 31543/2007: *“Quando si parla di Ordine Pubblico si fa riferimento a quell'insieme di principi, propri del nostro ordinamento giuridico, la cui tutela è necessaria per l'ordinato svolgimento della vita sociale. In proposito la Corte Costituzionale con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato di questo concetto giuridico la seguente nozione: “Ordine*

*Pubblico è la situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l'ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico". Quando si parla di **sicurezza pubblica**, invece, si fa riferimento a un concetto più ristretto perché tale sicurezza è assicurata quando risultano salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini. **Pare dunque alquanto inverosimile che il solo veicolo "autocaravan" possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di "tutela dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica"** (cfr. doc. 3).*

Sul pericolo igienico-sanitario, il Ministero precisa che: "...*le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa 'lo scarico di residui organici e acque chiare e luride', non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4. Anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: "è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari". Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti*

*sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tale senso alle autocaravan'' (cfr. doc. 3).*

Per completezza, si ricorda che **ai sensi dell'art. 5 c.d.s. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può impartire le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade.** E l'art. 35 del medesimo codice ribadisce la competenza del Ministero ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale.

Infine ai sensi dell'art. 11 co. 3, codice della strada, al Ministero dell'Interno compete il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

**Dunque, il quadro giuridico entro il quale il Sindaco di Vieste doveva esercitare il potere di regolamentazione della circolazione delle autocaravan non legittima affatto l'ordinanza n. 46/2015, anzi, ne manifesta chiaramente i vizi.**

\* \* \*

Tanto premesso la sottoscritta Isabella Cocolo in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,

propone formale DENUNCIA-QUERELA  
per tutti quei fatti, come sopra esposti, ai quali la S.V. Ill.ma ritenga di attribuire rilevanza penale e per cui la querela sia condizione di procedibilità.

La sottoscritta dichiara di voler essere informata ai sensi dell'art. 406, co. 2, c.p.p., nonché di eventuali richieste di archiviazione. Dichiara altresì di opporsi alla definizione del presente procedimento con decreto penale di condanna.



Si producono in allegato i seguenti documenti:

1. statuto A.N.C.C.;
2. ordinanza sindacale del Comune di Vieste n. 46/2015.
3. direttiva Ministero dei Trasporti prot. n. 31543/2007;
4. circolare Ministero dell'Interno prot. n. 277/2008.
5. ricorso dell'A.N.C.C. avverso l'ordinanza del Comune di Vieste n. 46/2015;

Firenze, 28 luglio 2015

Isabella Cocolo